



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo della conformità



Indice

I. Ambito di applicazione.....	3
Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	4
II. Finalità	7
III. Conformità e obblighi di notifica.....	8
IV. Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo della conformità.....	9
1. Responsabilità della funzione di controllo della conformità	9
2. Orientamenti sui requisiti organizzativi della funzione di controllo della conformità	16
3. Revisione della funzione di controllo della conformità da parte dell'autorità competente	24
VI. Tabella di corrispondenza tra gli orientamenti del 2020 e quelli del 2012	26

I. Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti e ai seguenti operatori dei mercati finanziari:
 - (i) alle imprese di investimento quando prestano servizi di investimento o esercitano attività di investimento ovvero quando effettuano vendite o forniscono consulenza ai clienti in relazione a depositi strutturati;
 - (ii) agli enti creditizi quando prestano servizi di investimento o esercitano attività di investimento ovvero quando effettuano vendite o forniscono consulenza ai clienti in relazione a depositi strutturati;
 - (iii) alle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quando prestano i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva OICVM, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva;
 - (iv) ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quando prestano i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva GEFIA, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della medesima direttiva.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in relazione all'articolo 16, paragrafo 2, della MiFID II e all'articolo 22 del regolamento delegato MiFID II.

Tempistica

3. I presenti orientamenti si applicano dopo due mesi dalla loro data di pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.
4. Nella stessa data cessa l'applicazione degli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID (1) emessi ai sensi della MiFID I.

(1) ESMA/2012/388.

Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Riferimenti normativi

<i>Direttiva GEFIA</i>	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ⁽²⁾
<i>CRD</i>	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽³⁾
<i>CRR</i>	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽⁴⁾
<i>Regolamento ESMA</i>	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽⁵⁾
<i>MiFID I</i>	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾
<i>MiFID II</i>	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽⁷⁾

⁽²⁾ GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pagg. 338-436.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽⁶⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

Regolamento MiFID II *delegato* Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva ⁽⁸⁾

Direttiva delegata MiFID II Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari ⁽⁹⁾

Direttiva OICVM Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁰⁾

Direttiva GEFIA Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ⁽¹¹⁾

Abbreviazioni

ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Definizioni

Imprese Imprese di investimento (quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della MiFID II) quando prestano servizi di investimento o esercitano attività di investimento ovvero quando effettuano vendite o forniscono consulenza ai clienti in relazione a depositi strutturati; enti creditizi (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del CRR) quando prestano servizi

⁽⁸⁾ GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500.

⁽¹⁰⁾ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

⁽¹¹⁾ GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

di investimento o esercitano attività di investimento ovvero quando effettuano vendite o forniscono consulenza ai clienti in relazione a depositi strutturati; società di gestione di OICVM (quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva OICVM) quando prestano i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva OICVM, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 4, della medesima direttiva; GEFIA (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva GEFIA) che sono GEFIA esterni, quando prestano i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva GEFIA, conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della medesima direttiva.

II. Finalità

5. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. Hanno lo scopo di istituire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e di assicurare un'applicazione comune, uniforme e coerente di alcuni aspetti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID II in relazione ai requisiti di cui al paragrafo 2.
6. Con i presenti orientamenti l'ESMA mira altresì a promuovere una maggiore convergenza nell'interpretazione e negli approcci di vigilanza per quanto concerne i requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID II, ponendo l'accento su diverse questioni importanti e rafforzando così il valore delle norme esistenti. Facendo in modo che le imprese rispettino le norme uniformi di regolamentazione, l'ESMA prevede un corrispondente rafforzamento della protezione dell'investitore.

III. Conformità e obblighi di notifica

Status degli orientamenti

7. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e le imprese devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
8. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente alle imprese. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero assicurare, esercitando la facoltà di vigilanza, che le imprese si conformino agli orientamenti.

Obblighi di notifica

9. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea (UE), le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti.
10. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non rispettano tali orientamenti.
11. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello di notifica che, una volta compilato, è trasmesso all'Autorità stessa.
12. Le imprese non sono tenute a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

IV. Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti della MiFID II relativi alla funzione di controllo della conformità

13. Nell'ambito della propria responsabilità di garantire la conformità dell'impresa agli obblighi previsti dalla MiFID II, l'alta dirigenza deve assicurare che la funzione di controllo della conformità soddisfi i requisiti di cui all'articolo 22 del regolamento delegato MiFID II.

1. Responsabilità della funzione di controllo della conformità

Orientamenti sulla valutazione del rischio di conformità

(Articolo 22, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 1

14. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato MiFID II, la funzione di controllo della conformità conduce, nell'ambito dei propri compiti, una valutazione del rischio per garantire un monitoraggio esaustivo dei rischi di conformità. Sulla base di questa valutazione del rischio di conformità, la funzione di controllo della conformità stabilisce un programma di monitoraggio basato sul rischio per determinare le proprie priorità e il fulcro delle attività di monitoraggio, consulenza e assistenza.
15. Gli esiti della valutazione del rischio di conformità dovrebbero servire per definire il programma di lavoro della funzione di controllo della conformità e garantire che alle funzioni siano allocate risorse in maniera efficiente. La valutazione del rischio di conformità dovrebbe essere rivista a cadenza regolare e, se necessario, aggiornata per assicurare che gli obiettivi, il fulcro e l'ambito delle attività di monitoraggio e consulenza in materia di conformità restino validi.
16. Nell'individuare il livello del rischio di conformità al quale è esposta l'impresa, l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato MiFID II stabilisce che la funzione di controllo della conformità deve tenere conto di tutte le aree dei servizi, delle attività e dei servizi accessori di investimento prestati o esercitati dall'impresa. Dovrebbero essere previsti, tra l'altro, i tipi di strumenti finanziari negoziati e distribuiti, le categorie dei clienti dell'impresa, i canali di distribuzione e, ove pertinente, l'organizzazione interna del gruppo.
17. La valutazione del rischio di conformità dovrebbe tenere conto degli obblighi applicabili ai sensi della MiFID II, delle norme nazionali di attuazione nonché delle politiche, delle procedure, dei sistemi e dei controlli posti in essere all'interno dell'impresa nell'area dei servizi e delle attività di investimento. La valutazione dovrebbe tenere conto anche dei risultati di eventuali attività di monitoraggio e di eventuali risultanze pertinenti di audit interni o esterni.
18. I rischi individuati dovrebbero essere rivisti periodicamente e, se necessario, anche ad hoc per garantire che siano presi in considerazione eventuali rischi emergenti (derivanti,

ad esempio, da nuovi settori di attività o da altri cambiamenti rilevanti della struttura dell'impresa o del quadro normativo vigente).

Orientamento sugli obblighi di monitoraggio della funzione di controllo della conformità

(Articolo 22, paragrafo 2, lettera a) e secondo comma, del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 2

19. Il programma di monitoraggio basato sul rischio dovrebbe avere lo scopo di valutare se le attività dell'impresa sono esercitate in conformità degli obblighi di cui alla MiFID II, nonché se le sue politiche e procedure interne, l'organizzazione e le misure di controllo restano efficaci e appropriate per assicurare un monitoraggio esaustivo del rischio di conformità.
20. Se un'impresa è parte di un gruppo, la responsabilità della funzione di controllo della conformità incombe a ciascuna impresa appartenente al gruppo. Un'impresa dovrebbe pertanto assicurare che la funzione di controllo della conformità al proprio interno rimanga responsabile del monitoraggio del rischio di conformità dell'impresa stessa. Ciò vale anche quando l'impresa esternalizza a un'altra impresa dello stesso gruppo i compiti relativi al controllo della conformità. Tuttavia, la funzione di controllo della conformità all'interno di ciascuna impresa dovrebbe tenere conto del gruppo di appartenenza (ad esempio collaborando strettamente con il personale addetto all'audit, agli affari giuridici, alla regolamentazione e al controllo della conformità in altre parti del gruppo).
21. L'approccio alla conformità basato sul rischio dovrebbe costituire la base per individuare gli strumenti e i metodi idonei utilizzati dalla funzione di controllo della conformità, nonché la portata del programma di monitoraggio e la frequenza delle attività di monitoraggio svolte dalla funzione di controllo della conformità (che possono essere ricorrenti, ad hoc e/o continuative). La funzione di controllo della conformità dovrebbe altresì assicurare che le proprie attività di monitoraggio non siano esclusivamente di tipo documentale, bensì verifichino anche l'applicazione pratica delle politiche e delle procedure, ad esempio mediante ispezioni in loco presso le unità operative dell'impresa. Inoltre, la funzione di controllo della conformità dovrebbe prendere in considerazione l'ambito delle revisioni da effettuare.
22. Gli esempi di strumenti e metodi idonei per le attività di monitoraggio di cui la funzione di controllo della conformità potrebbe avvalersi comprendono, tra gli altri:
 - (a) misurazioni del rischio aggregato (ad esempio indicatori di rischio);
 - (b) relazioni (supplementari) da sottoporre all'attenzione della dirigenza che documentano differenze materiali tra i dati reali e le previsioni (relazione sulle eccezioni) o situazioni che necessitano di risoluzione (registro delle problematiche);
 - (c) sorveglianza mirata delle operazioni, osservazione delle procedure, revisioni documentali, colloqui con il personale pertinente e/o, se necessario e a discrezione

della funzione di controllo della conformità, con un campione rappresentativo dei clienti dell'impresa.

23. Il programma di monitoraggio dovrebbe rispecchiare le modifiche al profilo di rischio dell'impresa che potrebbero derivare, ad esempio, da eventi significativi quali acquisizioni aziendali, modifiche al sistema informatico o una riorganizzazione. Il programma dovrebbe riguardare anche l'attuazione e l'efficacia di eventuali misure correttive adottate dall'impresa in risposta a violazioni della MiFID II, dei relativi atti delegati o di esecuzione e/o di eventuali disposizioni di attuazione nazionali correlate.
24. Le attività di monitoraggio svolte dalla funzione di controllo della conformità dovrebbero prendere altresì in considerazione:
 - (a) l'obbligo dell'area di attività di conformarsi ai requisiti regolamentari;
 - (b) i controlli di primo livello nelle aree di attività dell'impresa (ossia i controlli da parte delle unità operative, che sono diversi dai controlli di secondo livello eseguiti dalla funzione di controllo della conformità);
 - (c) revisioni da parte della funzione di gestione del rischio, della funzione di audit interno o di altre funzioni di controllo nell'area dei servizi e delle attività di investimento.
25. Le revisioni da parte delle funzioni di controllo dovrebbero essere coordinate con le attività di monitoraggio svolte dalla funzione di controllo della conformità, nel rispetto dell'indipendenza e del mandato delle diverse funzioni.
26. La funzione di controllo della conformità dovrebbe partecipare al monitoraggio del funzionamento del trattamento dei reclami e dovrebbe considerare questi ultimi una fonte di informazioni di rilievo nel contesto delle proprie responsabilità di monitoraggio generali. Ciò non implica che la funzione di controllo della conformità debba essere coinvolta nella determinazione degli esiti dei reclami. A tale proposito, le imprese dovrebbero autorizzare la funzione di controllo della conformità ad accedere a tutti i reclami dei clienti pervenuti all'impresa.

Orientamento sugli obblighi di comunicazione della funzione di controllo della conformità

(Articolo 16, paragrafo 2, della MiFID II; articolo 21, paragrafo 1, lettera e), paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera b), articolo 25, paragrafi 2 e 3, e articolo 26, paragrafi 3 e 7, del regolamento delegato MiFID II; articolo 9, paragrafi 6 e 7, e articolo 10, paragrafi 6 e 8, della direttiva delegata MiFID II)

Orientamento 3

27. Le relazioni di controllo della conformità obbligatorie, quali previste dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera c), e dall'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato MiFID II, sono strumenti idonei ad assicurare la necessaria attenzione della dirigenza. Le relazioni di controllo della conformità obbligatorie dovrebbero riguardare tutte le unità operative coinvolte nella prestazione e nell'esercizio di servizi, attività e servizi accessori di investimento da parte di un'impresa. Qualora la

relazione non comprenda tutti questi servizi e attività dell'impresa, dovrebbe fornire chiare motivazioni al riguardo.

28. Le relazioni di controllo della conformità obbligatorie dovrebbero contenere, tra l'altro, informazioni sulle materie indicate di seguito, laddove pertinenti.

(a) Informazioni di carattere generale:

- informazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia delle politiche e delle procedure dell'impresa destinate a garantire la conformità dell'impresa e del suo personale agli obblighi di cui alla MiFID II;
- modifiche e sviluppi rilevanti dei requisiti applicabili nel periodo preso in esame dalla relazione;
- una sintesi della struttura della funzione di controllo della conformità, che indichi anche tutto il personale impiegato, le loro qualifiche e i flussi informativi nonché, in relazioni successive, eventuali modifiche a tale riguardo.

(b) Modalità di monitoraggio e revisione:

- in quale modo la funzione di controllo della conformità monitora la definizione e la revisione degli obblighi di cui alla MiFID II e in quale modo gli eventuali rischi di inadempimento di tali obblighi da parte dell'impresa o del suo personale sono individuati in una fase iniziale;
- una sintesi delle ispezioni in loco o delle revisioni documentali effettuate dalla funzione di controllo della conformità;
- una sintesi delle attività di monitoraggio pianificate per la revisione successiva.

(c) Constatazioni:

- una sintesi delle principali constatazioni risultanti dalla revisione delle politiche e delle procedure, compresi i rischi individuati nell'ambito delle attività di monitoraggio svolte dalla funzione di controllo della conformità;
- violazioni e carenze nell'organizzazione e nel processo di conformità dell'impresa;
- il numero di reclami ricevuti nel periodo oggetto della revisione, se non già segnalati mediante altre fonti. Qualora la revisione dei reclami dei clienti porti all'individuazione di problematiche specifiche inerenti alla conformità o al rischio e relative alle politiche o alle procedure adottate dall'impresa per la prestazione di servizi e attività di investimento, questi aspetti dovrebbero essere oggetto di una segnalazione specifica.

(d) Provvedimenti adottati:

- una sintesi dei provvedimenti adottati per affrontare eventuali rischi significativi di inadempimento degli obblighi di cui alla MiFID II da parte dell'impresa o del suo personale;
- le misure adottate e da adottare per garantire la conformità ai requisiti applicabili modificati;

- risposte a reclami ricevuti ed eventuali pagamenti effettuati sulla base di reclami, se non già segnalati mediante altre fonti; provvedimenti riguardanti problematiche specifiche inerenti alla conformità o al rischio individuate in relazione alle politiche o alle procedure adottate dall'impresa per la prestazione di servizi e attività di investimento a seguito della revisione dei reclami dei clienti.

(e) Altro:

- altre problematiche significative inerenti alla conformità che sono sorte dopo la relazione precedente;
- panoramica della corrispondenza rilevante con le autorità competenti;
- informazioni su eventuali scostamenti dell'alta dirigenza da raccomandazioni o valutazioni importanti formulate dalla funzione di controllo della conformità;
- informazioni relative a eventuali scostamenti dal principio secondo cui le altre unità operative non devono emanare istruzioni o influenzare peraltro il personale addetto al controllo della conformità e le sue attività;
- se un'impresa si avvale dell'esenzione per evitare di nominare un funzionario preposto alla conformità che, all'interno dell'impresa, sia responsabile unicamente della funzione di controllo della conformità, una valutazione volta ad accertare la costante adeguatezza dei dispositivi volti a ridurre al minimo i conflitti di interesse.

29. Nella sezione della relazione dedicata ai dispositivi di governance dei prodotti dell'impresa, la funzione di controllo della conformità dovrebbe esaminare anche, laddove pertinente per la situazione dell'impresa (ad esempio tenuto conto del suo ruolo di realizzatore e/o distributore del prodotto), quanto meno:

- (a) il ruolo della funzione di controllo della conformità quando partecipa all'elaborazione, al monitoraggio e alla revisione delle politiche e delle procedure dell'impresa riguardanti la governance dei prodotti;
- (b) tutti gli aspetti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento delegato MiFID II riguardanti il monitoraggio della governance dei prodotti dell'impresa da parte della funzione di controllo della conformità (ad esempio le constatazioni della funzione di controllo della conformità relative alle politiche e alle procedure dell'impresa riguardanti la governance dei prodotti, le violazioni e carenze e i provvedimenti adottati o da adottare per ovviare a queste ultime);
- (c) sistematicamente, informazioni sugli strumenti finanziari prodotti/distribuiti dall'impresa, comprese le informazioni sulla strategia di distribuzione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva delegata MiFID II, segnatamente almeno:
 - il numero e la natura dei prodotti distribuiti o realizzati (a seconda dei casi), compresi i rispettivi mercati di riferimento e altre informazioni derivanti dal rispettivo processo di approvazione del prodotto che sono necessarie per valutare il rischio di conformità del prodotto, in particolare la conformità alla politica dell'impresa riguardante la governance dei prodotti (ad esempio la complessità del prodotto, i conflitti di interesse correlati al prodotto, dati particolarmente rilevanti emersi dall'analisi dello scenario, il rapporto costo-

rendimento), con particolare riguardo ai nuovi tipi di prodotti distribuiti o realizzati durante il periodo in esame e ai prodotti le cui caratteristiche sono state modificate in misura significativa durante tale periodo;

- (nel caso dei produttori) nel contesto delle informazioni sulla rispettiva strategia di distribuzione: i rispettivi distributori, con particolare riferimento ai nuovi distributori;
- eventuale distribuzione dei prodotti al di fuori del loro mercato di riferimento (positivo) e la relativa estensione,

allo scopo di valutare se i dispositivi di governance dei prodotti dell'impresa funzionano come previsto. A tal fine la funzione di controllo della conformità può esaminare in modo critico tutte le attività, le relazioni o tutti i metodi della funzione o del personale dell'impresa che si occupa dei dispositivi di governance dei prodotti. Conformemente al principio di proporzionalità, nelle comunicazioni riguardanti, ad esempio, i dispositivi di governance dei prodotti dell'impresa, le informazioni sui prodotti più semplici o più comuni possono essere meno approfondite, mentre i prodotti che presentano caratteristiche di complessità/di rischio o altre caratteristiche rilevanti (quali, ad esempio, illiquidità e innovazione) dovrebbero essere descritti più dettagliatamente.

30. Nel rispetto del principio di proporzionalità, le imprese dovrebbero scegliere preferibilmente un'organizzazione in cui la funzione di controllo della conformità e la funzione di gestione dei reclami sono correttamente separate. Se la funzione di controllo della conformità dell'impresa funge anche da funzione di gestione dei reclami, la relazione sulle verifiche di conformità dovrebbe esaminare le eventuali problematiche derivanti dall'attuazione dei dispositivi dell'impresa volti a valutare, ridurre al minimo e gestire eventuali conflitti di interesse tra le suddette funzioni compresi, in particolare, eventuali inadempimenti individuati per quanto concerne la conformità dell'impresa agli obblighi di trattamento dei reclami.
31. La funzione di controllo della conformità dovrebbe valutare la necessità di istituire ulteriori flussi informativi con la funzione di controllo della conformità a livello di gruppo, laddove esistente.
32. Le autorità competenti possono adottare approcci differenti alla vigilanza sugli obblighi di comunicazione della funzione di controllo della conformità. A titolo di esempio, alcune autorità competenti chiedono alle imprese di trasmettere loro relazioni sulla funzione di controllo della conformità periodicamente o ad hoc, mentre altre autorità chiedono all'alta dirigenza di trasmettere anche una versione commentata della relazione corredata di spiegazioni relative alle constatazioni della funzione di controllo della conformità. Queste pratiche forniscono alle autorità competenti una conoscenza diretta delle attività di un'impresa relative al controllo della conformità, nonché di eventuali violazioni delle disposizioni applicabili.

Orientamento sugli obblighi di consulenza e assistenza della funzione di controllo della conformità

(Articolo 22, paragrafo 2, lettera b), e articolo 27, paragrafo 3, del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 4

33. Le imprese dovrebbero garantire che la funzione di controllo della conformità adempia alle proprie responsabilità di consulenza e assistenza, tra l'altro sostenendo la formazione del personale e della dirigenza, fornendo assistenza quotidiana al personale e alla dirigenza e partecipando alla definizione di politiche e procedure all'interno dell'impresa (ad esempio la politica retributiva dell'impresa o le sue politiche e procedure riguardanti la governance dei prodotti).
34. Le imprese dovrebbero promuovere e rafforzare al proprio interno una «cultura della conformità», che dovrebbe essere sostenuta dall'alta dirigenza. La cultura della conformità ha come finalità non soltanto la creazione di un contesto generale in cui affrontare le questioni inerenti alla conformità, ma anche la sensibilizzazione del personale riguardo al principio di migliorare la protezione dell'investitore e contribuire alla stabilità del sistema finanziario.
35. L'impresa è tenuta ad assicurare che il proprio personale disponga di una formazione adeguata (12). La funzione di controllo della conformità dovrebbe aiutare le unità operative nell'area dei servizi e delle attività di investimento (in particolare tutto il personale direttamente o indirettamente coinvolto nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento) a svolgere le attività formative pertinenti. La formazione e le altre forme di sostegno dovrebbero concentrarsi in particolare, ma non esclusivamente, sui seguenti aspetti:
 - (a) le politiche e le procedure interne dell'impresa e la sua struttura organizzativa nell'area dei servizi e delle attività di investimento;
 - (b) la MiFID II, i suoi atti delegati e di esecuzione, le leggi nazionali di attuazione, le norme applicabili, gli orientamenti e altre linee guida emanati dall'ESMA e dalle autorità competenti, nonché ogni altro requisito di vigilanza e regolamentazione che possa essere rilevante, nonché le loro eventuali modifiche.
36. La formazione dovrebbe essere impartita periodicamente, mentre quella basata sulle esigenze dovrebbe essere effettuata laddove necessario. La formazione dovrebbe essere fornita in modalità appropriate (ad esempio all'intero personale dell'impresa nel suo complesso, a unità operative specifiche o a una determinata persona).
37. La formazione dovrebbe essere sviluppata su base continuativa per poter tenere conto di tutti i cambiamenti pertinenti (ad esempio leggi, norme o orientamenti nuovi emanati dall'ESMA e dalle autorità competenti nonché modifiche al modello commerciale dell'impresa).
38. La funzione di controllo della conformità dovrebbe monitorare, in collaborazione con il gruppo dirigente, che rimane il responsabile esecutivo ultimo, se il personale operante nell'area dei servizi e delle attività di investimento abbia il necessario livello di conoscenze e applichi correttamente le politiche e le procedure dell'impresa.

(12) Cfr. gli orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze: ESMA71-1154262120-153 IT (rev).

39. Il personale addetto al controllo della conformità dovrebbe altresì fornire assistenza al personale delle unità operative nella loro attività quotidiana ed essere disponibile a rispondere agli interrogativi che sorgono nello svolgimento di tale attività.
40. Le imprese dovrebbero assicurare che la funzione di controllo della conformità partecipi all'elaborazione delle politiche e delle procedure rilevanti nell'area dei servizi, delle attività e dei servizi accessori di investimento all'interno dell'impresa (ad esempio la politica retributiva dell'impresa o le sue politiche e procedure riguardanti la governance dei prodotti). In tale contesto, la funzione di controllo della conformità dovrebbe essere autorizzata, ad esempio, a fornire alle unità operative competenze e consulenze in materia di conformità per tutte le decisioni strategiche o i nuovi modelli commerciali, ovvero per l'avvio di una nuova strategia pubblicitaria nell'area dei servizi e delle attività di investimento. Qualora i propri consigli non vengano seguiti, la funzione di controllo della conformità dovrebbe documentare tale circostanza e presentarla nelle proprie relazioni sulle verifiche di conformità (possibilmente in relazioni ad hoc, se necessario).
41. Le imprese dovrebbero assicurare che la funzione di controllo della conformità prenda parte a tutte le modifiche significative che interessano l'organizzazione dell'impresa nell'area dei servizi, delle attività e dei servizi accessori di investimento. Sono qui compresi il processo decisionale per l'approvazione di nuove rami di attività o nuovi prodotti finanziari, nonché la definizione delle politiche retributive per il personale. In tale contesto, la funzione di controllo della conformità dovrebbe avere il diritto di partecipare al processo di approvazione dei prodotti previsto per i produttori e i distributori, a seconda dei casi. Pertanto l'alta dirigenza dovrebbe chiedere alle unità operative di consultare a tempo debito la funzione di controllo della conformità in merito alle rispettive operazioni, ove opportuno.
42. Le imprese dovrebbero assicurare che la funzione di controllo della conformità sia coinvolta in tutta la corrispondenza pertinente non routinaria con le autorità competenti nell'area dei servizi e delle attività di investimento.

2. Orientamenti sui requisiti organizzativi della funzione di controllo della conformità

Orientamento sull'efficacia della funzione di controllo della conformità

(Articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e articolo 22, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 5

43. Nel garantire che alla funzione di controllo della conformità siano assegnate adeguate risorse umane e d'altro tipo, le imprese dovrebbero tenere conto della portata e dei tipi di servizi, attività e servizi accessori di investimento che prestano o esercitano.
44. Il numero di dipendenti richiesto per i compiti della funzione di controllo della conformità dipende in gran parte dalla natura dei servizi, delle attività e dei servizi accessori di investimento nonché degli altri servizi prestati o esercitati dall'impresa. Se le attività delle

proprie unità operative hanno un'estensione significativa, l'impresa dovrebbe assicurare che la funzione di controllo della conformità sia altrettanto estesa, nella misura necessaria per tenere conto delle variazioni del suo rischio di conformità. L'alta dirigenza dovrebbe monitorare periodicamente, almeno una volta all'anno, che il numero e le qualifiche dei dipendenti in organico continuino a essere adeguati all'adempimento dei compiti della funzione di controllo della conformità.

45. Alla funzione di controllo della conformità dovrebbero essere assegnate, oltre alle risorse umane, anche sufficienti risorse informatiche.
46. Se l'impresa stanziava dotazioni finanziarie per funzioni o unità specifiche, alla funzione di controllo della conformità dovrebbero essere assegnati fondi corrispondenti al livello del rischio di conformità cui è esposta l'impresa. Prima di definire tali fondi, è opportuno che sia consultato il funzionario preposto alla conformità. Tutte le decisioni relative a tagli significativi dei fondi dovrebbero essere documentate per iscritto e motivate dettagliatamente.
47. Nel garantire che il personale addetto al controllo della conformità possa accedere in qualsiasi momento alle informazioni pertinenti per svolgere i propri compiti, le imprese dovrebbero fornirgli accesso a tutte le banche dati e registrazioni del caso (ad esempio le registrazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 76 del regolamento delegato MiFID II). Per avere una panoramica costante delle aree dell'impresa nelle quali potrebbero esserci informazioni riservate o rilevanti, il funzionario preposto alla conformità dovrebbe avere accesso a tutti i sistemi informativi pertinenti all'interno dell'impresa, nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno o ad altre comunicazioni destinate all'alta dirigenza o eventualmente alla funzione di vigilanza. Ove opportuno, il funzionario preposto alla conformità dovrebbe poter partecipare alle riunioni dell'alta dirigenza o della funzione di vigilanza. La mancata concessione di tale diritto (che dovrebbe costituire un'eccezione) dovrebbe essere documentata e motivata per iscritto. Per poter individuare le riunioni importanti cui partecipare, il funzionario preposto alla conformità dovrebbe possedere un'approfondita conoscenza dell'organizzazione, della cultura aziendale e dei processi decisionali dell'impresa.
48. In particolare, è importante che l'impresa metta in atto i dispositivi necessari per assicurare un efficace scambio di informazioni tra la funzione di controllo della conformità e altre funzioni di controllo (ad esempio l'audit interno e la gestione del rischio), nonché con eventuali revisori contabili interni o esterni.

Orientamento su qualifiche, conoscenze, competenze e autorità della funzione di controllo della conformità

(Articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 6

49. Il personale dell'impresa addetto al controllo della conformità è provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere ai propri obblighi a

norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato MiFID II. Inoltre, la funzione di controllo della conformità dispone della necessaria autorità a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato MiFID II. Le imprese dovrebbero tenere conto in particolare di tali requisiti quando nominano il funzionario preposto alla conformità. In considerazione della funzione e dei compiti che gli sono attribuiti, il funzionario preposto alla conformità dovrebbe dimostrare di possedere elevati principi etici professionali e integrità personale.

50. Onde assicurare che la funzione di controllo della conformità disponga dell'autorità richiesta per l'adempimento dei propri compiti, l'alta dirigenza dell'impresa dovrebbe sostenerla nell'assolvimento degli stessi. Tale autorità implica il possesso di adeguate competenze e di abilità personali pertinenti (come, ad esempio, la capacità di giudizio) e può essere rafforzata dalla politica di conformità dell'impresa mediante esplicito riconoscimento dell'autorità specifica della funzione di controllo della conformità.
51. Il personale della funzione di controllo della conformità dovrebbe conoscere almeno la MiFID II e tutti i relativi atti delegati e di esecuzione, le leggi e i regolamenti nazionali di attuazione e tutte le norme, gli orientamenti e altre linee guida applicabili emanati dall'ESMA e dalle autorità competenti, laddove rilevanti per lo svolgimento dei compiti attinenti alla conformità. Per mantenere le proprie conoscenze, il personale addetto al controllo della conformità dovrebbe partecipare periodicamente a eventi formativi. Il funzionario preposto alla conformità designato dovrebbe disporre di un livello di competenze più elevato.
52. Il funzionario preposto alla conformità dovrebbe possedere conoscenze ed esperienze sufficientemente ampie nonché competenze di livello sufficientemente elevato per poter assumere la responsabilità della funzione di controllo della conformità nel suo complesso e garantirne l'efficacia. Per dimostrare il possesso del necessario livello di conoscenze e/o esperienze, lo Stato membro interessato può prevedere opzioni differenti in ambito nazionale. Ad esempio, alcune autorità competenti autorizzano o approvano il funzionario preposto alla conformità nominato dopo averne valutato le qualifiche. Tale valutazione può comprendere un'analisi del curriculum vitae del funzionario preposto alla conformità nonché un colloquio con la persona nominata e/o il superamento di un esame. Questo tipo di processo può aiutare a rafforzare la posizione della funzione di controllo della conformità all'interno dell'impresa e nei suoi rapporti con terzi. Altri approcci normativi attribuiscono esclusivamente all'alta dirigenza dell'impresa la responsabilità della valutazione delle qualifiche del funzionario preposto alla conformità. L'alta dirigenza valuta le qualifiche del potenziale il funzionario preposto alla conformità prima della sua nomina. La piena conformità dell'impresa a quanto prescritto dall'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e dall'articolo 22, paragrafo 3, lettere a) e b), è successivamente valutata nel contesto della revisione generale della conformità dell'impresa ai pertinenti requisiti della MiFID II.
53. Il funzionario preposto alla conformità dovrebbe dimostrare di possedere esperienze professionali sufficienti atte a valutare i rischi di conformità e i conflitti di interesse inerenti alle attività aziendali dell'impresa. Le esperienze professionali richieste possono essere state acquisite, tra l'altro, in incarichi operativi, in altre funzioni di controllo o in funzioni

di regolamentazione. In talune giurisdizioni le esperienze professionali sono prese in considerazione soltanto se sono state acquisite entro un periodo minimo di tempo e non sono obsolete.

54. Il funzionario preposto alla conformità dovrebbe disporre di conoscenze specifiche sulle differenti attività svolte dall'impresa. Le esperienze di rilievo acquisite possono variare da un'impresa all'altra, a seconda della natura dei principali rischi di conformità cui l'impresa in questione è esposta. Pertanto, un funzionario preposto alla conformità neoassunto potrebbe necessitare di conoscenze specialistiche aggiuntive inerenti allo specifico modello commerciale dell'impresa, anche se in precedenza ha svolto lo stesso incarico presso un'altra impresa.

Orientamento sulla permanenza della funzione di controllo della conformità

(Articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 7

55. L'articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato MiFID II impone alle imprese di garantire che la funzione di controllo della conformità adempia i propri compiti e responsabilità su base permanente. Pertanto le imprese dovrebbero adottare disposizioni idonee volte ad assicurare l'adempimento delle responsabilità del funzionario preposto alla conformità qualora sia assente, nonché disposizioni idonee a garantire l'adempimento su base continuativa delle responsabilità della funzione di controllo della conformità. Tali disposizioni dovrebbero essere in forma scritta.
56. L'impresa dovrebbe assicurare, ad esempio mediante procedure interne e disposizioni di sostituzione, l'adeguato adempimento delle responsabilità della funzione di controllo della conformità in caso di assenza del funzionario preposto alla conformità.
57. Le responsabilità e le competenze nonché l'autorità della funzione di controllo della conformità dovrebbero essere definite in una «politica della conformità» oppure in altre politiche generali o in norme interne che tengano conto della portata e della natura dei servizi e delle attività di investimento dell'impresa. Tale definizione dovrebbe comprendere informazioni sul programma di monitoraggio e sugli obblighi di comunicazione della funzione di controllo della conformità nonché informazioni sul suo approccio basato sul rischio alle attività di monitoraggio. Queste politiche/norme dovrebbero essere adattate senza indugio in caso di modifiche rilevanti dei requisiti applicabili.
58. La funzione di controllo della conformità dovrebbe svolgere le proprie attività su base permanente, non soltanto in circostanze specifiche. Tali attività comprendono il monitoraggio periodico sulla base di un calendario di monitoraggio. Le attività di monitoraggio dovrebbero interessare periodicamente tutte le aree principali dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati dall'impresa, tenendo conto del rischio di conformità associato alle aree aziendali. La funzione di controllo della conformità

dovrebbe essere in grado di reagire rapidamente a eventi imprevisti, se necessario spostando il fulcro delle proprie attività entro un breve lasso di tempo.

Orientamento sull'indipendenza della funzione di controllo della conformità

(Articolo 22, paragrafo 3, lettere b), d) ed e), del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 8

59. Le imprese dovrebbero assicurare che la funzione di controllo della conformità detenga, all'interno della propria struttura organizzativa, una posizione tale da garantire che il funzionario preposto alla conformità e l'altro personale addetto al controllo della conformità agiscano indipendentemente nell'esecuzione dei rispettivi compiti.
60. Benché l'alta dirigenza sia responsabile dell'istituzione di un'adeguata organizzazione per il controllo della conformità e del monitoraggio dell'efficacia dell'organizzazione messa in atto, i compiti svolti dalla funzione di controllo della conformità dovrebbero essere eseguiti in modalità indipendenti dall'alta dirigenza e dalle altre unità dell'impresa. In particolare, l'organizzazione dell'impresa dovrebbe garantire che le altre unità aziendali non abbiano la facoltà di emanare istruzioni né di influenzare in altro modo il personale preposto al controllo della conformità e le sue attività; inoltre, la funzione di controllo della conformità dovrebbe attuare nei confronti dell'alta dirigenza un adeguato processo di attivazione di livelli successivi di intervento.
61. Qualora l'alta dirigenza si discosti da importanti raccomandazioni o valutazioni emanate dalla funzione di controllo della conformità, il funzionario preposto alla conformità dovrebbe documentare conformemente tale circostanza e presentarla nelle relazioni sulle verifiche di conformità.

Orientamento sulla proporzionalità in relazione all'efficacia della funzione di controllo della conformità

(Articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 9

62. Le imprese dovrebbero decidere quali misure, tra cui le misure organizzative e il livello delle risorse, siano le più idonee ad assicurare l'efficacia della funzione di controllo della conformità nelle particolari circostanze dell'impresa.
63. Nel decidere se i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento delegato MiFID II sono proporzionati e se la propria funzione di controllo della conformità rimane efficace, le imprese dovrebbero considerare quanto meno i seguenti criteri:
 - a) i tipi di servizi, attività e servizi accessori di investimento e di altre attività aziendali prestati o esercitati dall'impresa (compresi quelli non correlati ai servizi, alle attività e ai servizi accessori di investimento);

- b) l'interazione tra i servizi, le attività e i servizi accessori di investimento e le altre attività aziendali svolte dall'impresa;
 - c) la portata e il volume dei servizi, delle attività e dei servizi accessori di investimento prestati o esercitati (in termini assoluti e in termini relativi rispetto ad altre attività aziendali), il totale dello stato patrimoniale e il reddito dell'impresa derivante da commissioni e diritti nonché altri redditi nel contesto della prestazione e nell'esercizio di servizi, attività e servizi accessori di investimento;
 - d) i tipi di strumenti finanziari offerti ai clienti;
 - e) i tipi di clienti di riferimento dell'impresa (clienti professionali, al dettaglio, controparti autorizzate);
 - f) numero degli effettivi;
 - g) eventuale appartenenza dell'impresa a un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della CRD;
 - h) i servizi prestati tramite una rete commerciale, come agenti collegati o succursali;
 - i) attività transfrontaliere esercitate dall'impresa;
 - j) organizzazione e sofisticazione dei sistemi informatici.
64. Le autorità competenti possono applicare questi criteri, ove li considerino utili, anche per determinare i tipi di imprese ammissibili all'esenzione in base alla proporzionalità di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato MiFID II.
65. Ad esempio, un'impresa potrebbe beneficiare dell'esenzione in base alla proporzionalità qualora l'esecuzione dei necessari compiti di controllo della conformità non richieda una posizione a tempo pieno vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività dell'impresa nonché alla luce della natura e della gamma dei servizi, delle attività e dei servizi accessori di investimento offerti.
66. Benché sussista sempre l'obbligo di nominare un funzionario preposto alla conformità, in talune imprese, a seconda delle circostanze (ad esempio le piccole imprese con attività limitate e non complesse e/o con volumi limitati), potrebbe essere sproporzionato nominare un addetto esclusivamente alla conformità, che non svolge nessun'altra funzione. Nel caso in cui un'impresa si avvalga dell'esenzione (tale decisione dovrebbe essere valutata e motivata caso per caso), si dovrebbero ridurre al minimo, per quanto possibile, i conflitti di interesse tra i compiti svolti dalle persone in questione.
67. Un'impresa che non è tenuta a soddisfare tutti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento delegato MiFID II ai sensi del principio di proporzionalità, può combinare la funzione legale con quella di controllo della conformità. Tuttavia, qualora svolga attività più complesse o di maggiori dimensioni, un'impresa dovrebbe evitare tale combinazione se rischia di compromettere l'efficacia della funzione di controllo della conformità.
68. Nel caso in cui si avvalga dell'esenzione in base alla proporzionalità, un'impresa dovrebbe documentare le relative motivazioni per consentire la valutazione da parte dell'autorità competente.

Orientamenti sulla combinazione della funzione di controllo della conformità con altre funzioni di controllo interno

(Articolo 22, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 10

69. L'impresa dovrebbe scegliere preferibilmente un'organizzazione nella quale le funzioni di controllo sono adeguatamente separate. La combinazione della funzione di controllo della conformità con altre funzioni di controllo può essere accettabile se non vengono compromesse l'efficacia e l'indipendenza della funzione di controllo della conformità. L'eventuale combinazione di tali funzioni dovrebbe essere documentata e motivata per consentire alle autorità competenti di valutarne l'adeguatezza alla luce delle circostanze. Tuttavia, qualora sia stata istituita e venga mantenuta all'interno dell'impresa di investimento una funzione di audit interno ai sensi dell'articolo 24 del regolamento delegato MiFID II, tale funzione non può essere combinata con altre funzioni di controllo, come la funzione di controllo della conformità, ai sensi del medesimo articolo.
70. Il personale addetto al controllo della conformità non dovrebbe in genere prendere parte alle attività che è chiamato a monitorare. Tuttavia, una combinazione della funzione di controllo della conformità con altre unità di controllo di pari livello (come la prevenzione del riciclaggio) può essere accettabile se non genera conflitti di interesse o non compromette l'efficacia della funzione di controllo della conformità.
71. Onde determinare il numero dei dipendenti necessari per la funzione di controllo della conformità, un'altra considerazione di rilievo di cui tenere conto è se il personale appartenente ad altre funzioni di controllo svolge altresì compiti di controllo della conformità.
72. A prescindere dal fatto che sia combinata con altre funzioni di controllo, la funzione di controllo della conformità dovrebbe coordinare le proprie attività con le attività di controllo di secondo livello svolte da altre unità incaricate di altre funzioni di controllo.
73. Se il funzionario preposto alla conformità non è nominato in qualità responsabile unico ai sensi dell'articolo 7 della direttiva delegata MiFID II, sia l'addetto di cui all'articolo 7 della direttiva stessa sia il funzionario preposto alla conformità dovrebbero agire indipendentemente l'uno dall'altro, e il secondo non dovrebbe vigilare sul responsabile unico di cui all'articolo in questione né dargli istruzioni.
74. Se la funzione di controllo della conformità è combinata con altre funzioni di controllo come specificato al paragrafo 69, o se ha anche la responsabilità di altri compiti (ad esempio delle attività di antiriciclaggio), l'impresa dovrebbe assicurare di allocare sempre risorse sufficienti ai fini della conformità alla MiFID.

Orientamenti sull'esternalizzazione della funzione di controllo della conformità

(Articoli 22 e 31 del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 11

75. Le imprese dovrebbero garantire che tutti i requisiti applicabili alla funzione di controllo della conformità continuino ad essere soddisfatti, anche in caso di esternalizzazione totale o parziale di tale funzione.
76. I requisiti per l'esternalizzazione di funzioni essenziali o importanti di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della MiFID II nonché all'articolo 31 del regolamento delegato MiFID II si applicano in toto all'esternalizzazione della funzione di controllo della conformità.
77. Le imprese possono esternalizzare soltanto i compiti, non le responsabilità; pertanto, le imprese che intendono ricorrere all'esternalizzazione restano pienamente responsabili dei compiti esternalizzati. In altri termini, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 2, lettera e), del regolamento delegato MiFID II, l'impresa che ricorre all'esternalizzazione deve mantenere sempre la capacità di controllare i compiti esternalizzati e di gestire i rischi associati all'esternalizzazione.
78. Prima di scegliere un fornitore di servizi, l'impresa dovrebbe effettuare una valutazione della dovuta diligenza al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 22 e 31 del regolamento delegato MiFID II. L'impresa dovrebbe assicurare che il fornitore di servizi disponga delle necessarie autorità, risorse, competenze e possibilità di accesso a tutte le informazioni pertinenti per poter assolvere efficacemente ai compiti relativi alla funzione di controllo della conformità che sono stati esternalizzati. L'estensione della valutazione della dovuta diligenza dovrebbe dipendere dalla natura, dalle dimensioni, dalla complessità e dal rischio dei compiti e dei processi relativi al controllo della conformità che sono stati esternalizzati.
79. Le imprese dovrebbero assicurare altresì che l'eventuale esternalizzazione, sia essa parziale o totale, della funzione di controllo della conformità sia di natura permanente; ciò significa che il fornitore di servizi dovrebbe essere in grado di svolgere la funzione su base continuativa, non soltanto in circostanze specifiche.
80. Le imprese dovrebbero monitorare se il fornitore di servizi adempie adeguatamente ai propri compiti; tale monitoraggio dovrebbe comprendere anche il controllo della qualità e della quantità dei servizi prestati. L'alta dirigenza è responsabile della vigilanza e del monitoraggio dei compiti esternalizzati su base continuativa e dovrebbe disporre delle risorse e delle competenze necessarie per poter adempiere a tale responsabilità. Può affidare a una persona specifica il compito di vigilare per suo conto sulla funzione esternalizzata e di monitorarla.
81. L'esternalizzazione dei compiti relativi alla funzione di controllo della conformità all'interno di un gruppo non comporta un livello di responsabilità più basso per l'alta dirigenza delle singole imprese appartenenti al gruppo. Tuttavia, se la funzione di controllo della conformità è centralizzata a livello di gruppo, in taluni casi il funzionario

preposto alla conformità può avere migliore accesso alle informazioni e la funzione può essere svolta con maggiore efficienza, specialmente se le entità condividono gli stessi locali.

82. In conformità del principio di proporzionalità di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento delegato MiFID II, se un'impresa non è conforme all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), del regolamento delegato MiFID II a causa della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività svolta e della natura e della gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati (ossia se il personale dell'impresa addetto al controllo della conformità partecipa anche alla prestazione dei servizi e all'esercizio delle attività che è chiamato a monitorare), potrebbe considerare opportuno ricorrere all'esternalizzazione dei compiti relativi alla funzione di controllo della conformità.
83. In tutti i casi, l'esternalizzazione della funzione di controllo della conformità non dovrebbe i) pregiudicare la qualità e l'indipendenza della funzione stessa, ii) comportare indebiti rischi operativi aggiuntivi, iii) compromettere le attività dei controlli interni né iv) compromettere la capacità dell'impresa e dell'autorità competente interessata di vigilare sulla conformità ai requisiti applicabili.
84. L'esternalizzazione a soggetti non appartenenti all'UE di tutti o di una parte dei compiti relativi alla funzione di controllo della conformità potrebbe potenzialmente rendere più difficile le attività di sorveglianza e vigilanza della funzione di controllo della conformità, e dovrebbe pertanto essere sottoposta a un monitoraggio più attento.
85. In caso di cessazione dell'accordo di esternalizzazione relativo alla funzione di controllo della conformità, le imprese dovrebbero garantire la continuità di tale funzione ritrasferendola all'impresa o esternalizzandola a un altro fornitore di servizi.

3. Revisione della funzione di controllo della conformità da parte dell'autorità competente

Orientamenti sulla revisione della funzione di controllo della conformità da parte delle autorità competenti

(Articolo 7 della MiFID II e articolo 22 del regolamento delegato MiFID II)

Orientamento 12

86. Le autorità competenti dovrebbero rivedere il modo in cui l'impresa intende soddisfare, attuare e mantenere i requisiti della funzione di controllo della conformità applicabili. Tale revisione dovrebbe essere effettuata nel contesto del processo di autorizzazione nonché, secondo un approccio basato sul rischio, durante la vigilanza continua.
87. L'articolo 7 della MiFID II prevede che l'«autorità competente non concede [a un'impresa] l'autorizzazione se prima non si è pienamente assicurata che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva [MiFID II]». Pertanto, l'autorità competente dovrebbe valutare se la funzione di controllo

della conformità di un'impresa è dotata di risorse appropriate e adeguatamente organizzata e se sono stati istituiti flussi informativi appropriati. Come condizione per la concessione dell'autorizzazione, l'autorità competente dovrebbe richiedere che siano apportati tutti i necessari cambiamenti della funzione di controllo della conformità.

88. In aggiunta, nel contesto del processo di vigilanza continuo, un'autorità competente dovrebbe valutare, secondo un approccio basato sul rischio, se le misure attuate dall'impresa per la funzione di controllo della conformità sono appropriate e se tale funzione adempie adeguatamente alle proprie responsabilità. Spetta alle imprese accertare se le modifiche del proprio modello commerciale rendano necessari cambiamenti in termini di risorse e organizzazione della funzione di controllo della conformità. Laddove opportuno, l'autorità competente dovrebbe altresì valutare e monitorare, nel contesto della propria attività di vigilanza continua e secondo un approccio basato sul rischio, se tali cambiamenti sono necessari e se sono stati attuati. L'autorità competente dovrebbe indicare un calendario ragionevole per consentire all'impresa di apportare i cambiamenti. Tuttavia, i cambiamenti dell'impresa non sono necessariamente soggetti all'approvazione delle autorità competenti.
89. Come specificato sopra nel paragrafo 52, alcune autorità competenti autorizzano o approvano il funzionario preposto alla conformità nominato soltanto dopo averne valutato le qualifiche.
90. Altri approcci normativi attribuiscono esclusivamente all'alta dirigenza dell'impresa la responsabilità della valutazione delle qualifiche del funzionario preposto alla conformità. Alcuni Stati membri chiedono alle imprese di notificare alle autorità competenti la nomina e la sostituzione del funzionario preposto alla conformità. In talune giurisdizioni, tale notifica deve essere accompagnata anche da una dichiarazione dettagliata contenente i motivi della sostituzione. Questa dichiarazione può aiutare le autorità competenti a individuare eventuali tensioni tra il funzionario preposto alla conformità e l'alta dirigenza, che potrebbero essere rivelatrici di carenze per quanto riguarda l'indipendenza della funzione di controllo della conformità.
91. Per acquisire informazioni sulla conformità dell'impresa, alcuni Stati membri chiedono al funzionario preposto alla conformità di compilare annualmente un questionario. Il questionario consiste in una griglia di valutazione del modo in cui l'impresa intende condurre e monitorare le proprie attività. La griglia di valutazione comprende domande riguardanti tutti i servizi di investimento che l'impresa è autorizzata a prestare. Alcune domande riguardano anche il monitoraggio e il controllo dell'attività che l'impresa deve svolgere (ad esempio le modalità organizzative delle funzioni di controllo, i referenti di tali funzioni, l'eventuale esternalizzazione di alcune di esse ecc.; sono disponibili alcuni spazi in cui l'impresa è invitata a descrivere tutte le modifiche e gli sviluppi pertinenti rispetto agli anni precedenti). Le risposte potrebbero essere convalidate dall'alta dirigenza dell'impresa e poi trasmesse all'autorità competente. Il questionario potrebbe consistere in una relazione standardizzata e a lettura automatizzata che consenta di estrarre i dati, integrare indicatori qualitativi e segnalare anomalie in modo efficiente in termini di risorse. Inoltre, il questionario potrebbe essere utilizzato dalle autorità competenti al fine di monitorare l'impresa e chiederle di adottare un piano d'azione per

risolvere le problematiche, stabilire le priorità della vigilanza dell'autorità competente e calibrare il suo approccio basato sul rischio.

92. Le pratiche sopra descritte potrebbero essere utili anche per altre autorità competenti.

VI. Tabella di corrispondenza tra gli orientamenti del 2020 e quelli del 2012

Orientamenti del 2020	Orientamenti del 2012
Responsabilità della funzione di controllo della conformità	
Valutazione del rischio di conformità <i>Orientamento 1</i>	Valutazione del rischio di conformità <i>Orientamento generale 1</i>
Obblighi di monitoraggio della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 2</i>	Obblighi di monitoraggio della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento generale 2</i>
Obblighi di comunicazione della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 3</i>	Obblighi di comunicazione della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento generale 3</i>
Obblighi di consulenza e assistenza della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 4</i>	Obblighi di consulenza della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento generale 4</i>
Requisiti organizzativi della funzione di controllo della conformità	
Efficacia della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 5</i>	Efficacia della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento generale 5</i>
Qualifiche, conoscenze, competenze e autorità della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 6</i>	
Permanenza della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 7</i>	Permanenza della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento generale 6</i>

Orientamenti del 2020	Orientamenti del 2012
Indipendenza della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 8</i>	Indipendenza della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento generale 7</i>
Proporzionalità in relazione all'efficacia della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 9</i>	Esenzioni <i>Orientamento generale 8</i>

Combinazione della funzione di controllo della conformità con altre funzioni di controllo interno <i>Orientamento 10</i>	Combinazione della funzione di controllo della conformità con altre funzioni di controllo interno <i>Orientamento generale 9</i>
Esternalizzazione della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento 11</i>	Esternalizzazione della funzione di controllo della conformità <i>Orientamento generale 10</i>
Revisione della funzione di controllo della conformità da parte dell'autorità competente	
Revisione della funzione di controllo della conformità da parte delle autorità competenti <i>Orientamento 12</i>	Revisione della funzione di controllo della conformità da parte delle autorità competenti <i>Orientamento generale 11</i>